

D. MAGGIORI



TRIBUNALE DI FORLÌ

Cron 1326/D

Il Giudice del Lavoro

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 241/2009 RGL, a scioglimento della riserva a suo tempo formulata, osserva.

Con ricorso depositato il 7 aprile 2009 la Federazione Sindacale ATM-PP Air Traffic Management Professional Project – federazione tra alcuni sindacati tra il personale di Enav s.p.a. ed in particolare ANPCAT, CILA-AV e LICTA) ha agito ex art. 28 stat. lav., lamentando che la società Enav s.p.a. avrebbe irrogato sanzioni disciplinari a due dipendenti (Alfano Marco e Bevilacqua Gianfranco) per ragioni essenzialmente connesse all'attività sindacale dai medesimi legittimamente svolta – più in particolare, relativa all'effettuazione di volantaggio e proselitismo sindacale sul luogo di lavoro.

L'associazione ricorrente chiedeva pertanto riconoscersi l'antisindacalità del comportamento datoriale ed ordinarsi alla società datrice di lavoro di consentire detta attività, previo, se del caso, annullamento delle sanzioni irrogate.

Si costituiva la società ENAV s.p.a., resistendo alla domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto. La resistente – pur contestando anche nel merito le ragioni dedotte ex adverso – eccepiva innanzi tutto il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per non essere la medesima tra i sottoscrittori del contratto collettivo in atto applicato.

*

Occorre innanzi tutto esaminare la questione relativa all'eccepita carenza di legittimazione attiva, per la sua ovvia natura preliminare al merito.

E' incontroverso – e comunque documentalmente provato – che la federazione qui ricorrente (di cui è parimenti incontestata la composizione come prospettata in atto introduttivo) non abbia sottoscritto il CCNL del settore, in vigore dal gennaio 2009, pur avendo partecipato alle trattative per la sua conclusione e pur avendo sottoscritto il contratto collettivo precedente (cfr. dichiarazioni a verbale dell'udienza 27-4-2009).

La questione concerne il tema – invero ormai da tempo all'attenzione della giurisprudenza di merito e di legittimità – dei requisiti soggettivi necessari al riconoscimento delle particolari prerogative sindacali quali quella che qui rileva (ovvero la possibilità di agire ex art. 28 stat.lav.)

La tesi 'estensiva' di parte ricorrente non pare condivisibile, nè in linea con il pensiero della giurisprudenza di legittimità quale sembra delinarsi nei tempi più recenti.

Pare opportuno prendere in esame innanzi tutto le pronunce ricordate da parte convenuta (per tutte, la sentenza n. 212 del 9-1-2008) secondo cui *“l'espresso riconoscimento del criterio dell'effettività dell'azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare, a fronte di condotte lesive dei diritti sindacali, l'azione per repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 - assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture della associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi e contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato nel contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale può configurarsi come elemento di riscontro del suo carattere nazionale e non certo come elemento condizionante il detto requisito della nazionalità. Rientrano nel novero degli accordi e dei contratti anzidetti anche i cosiddetti "accordi gestionali", quali strumenti di gestione delle crisi aziendali volti a limitare l'ambito del potere datoriale tramite la disciplina del contenuto di alcuni istituti atti ad incidere, in vario modo, nello svolgimento e nell'attuazione dei singoli rapporti di lavoro”*.

Ebbene, se è senz'altro vero che - come sottolineato da parte ricorrente - la pronuncia appena citata riconosce la valenza 'sintomatica' della rappresentatività nazionale anche in ipotesi di sottoscrizione di contratti cc.dd. gestionali, il che può significativamente ridurre l'ambito territoriale dell'operatività sindacale, vero è anche che proprio la conclusione di questi contratti è prova inconfutabile e documentale di quella "forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato nel contesto socio-economico dell'intero paese" che la Suprema Corte ritiene comunque elemento essenziale al riconoscimento della particolare tutela processuale apprestata dallo statuto dei lavoratori per la parte che qui rileva.

In altre parole, la conclusione del contratto rimane pur sempre un momento qualificante dell'esplicarsi della forza negoziale del sindacato che intende essere riconosciuto portatore della rappresentatività nazionale.

L'elemento non pare di formalistico rigore: da un lato, infatti, la "frantumazione della rappresentatività sindacale" e la stessa "crisi di rappresentatività dei sindacati tradizionali" impongono una verifica puntuale della legittimazione attiva, per scongiurare il proliferare di azioni la cui incisività non può non essere, in certa misura, proporzionale alla sua stessa 'eccezionalità'; dall'altro, proprio la molteplicità di espressioni dell'attività sindacale, anche nel contraddittorio interno alla medesima,

impongono di individuare elementi sicuri di identificazione del diritto, al fine di prevenire possibili contrasti di 'giudicati' ed il disagio che agli stessi conseguirebbe (a maggior ragione trattandosi di azioni, quali quelle ex art. 28, tipicamente preposte alla tutela di interessi collettivi).

In conclusione, solo il dato positivo ed in certa misura formale dell'avvenuta conclusione e sottoscrizione del contratto collettivo di riferimento pare elemento sufficientemente chiaro e 'rassicurante' della forza negoziale del sindacato e della sua titolarità delle particolari prerogative che a questa forza si riconnettono.

Appaiono ovvie le incertezze applicative di criteri diversi, ancorati a parametri non codificati e rimessi - inevitabilmente - alla diversa percezione del contesto socio-economico del momento.

Da ultimo, può affermarsi che la necessità di una verifica quanto più concreta e puntuale possibile, in ordine alla legittimazione qui richiesta, è stata ulteriormente ribadita - in senso evidentemente restrittivo - dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, in motivato contrasto con l'orientamento espresso dalla ricordata sentenza 212/2008, ha affermato che (la sottolineatura è di chi scrive) "la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri episodi contingenti della vita dell'azienda. Ne consegue che il riferimento nell'art. 19 dello statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi riguarda le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma" (Cass. Civ. sez. lav. n. 19275 del 11/07/2008).

Nel solco 'restrittivo' di cui si è detto poc'anzi pare inserirsi - sia pure con attenzione ad aspetti diversi - la recentissima pronuncia di Cass. Civ. sez. lav. 9-4-2009, n. 8725, che ricorda come "nella prima, e ancor oggi fondamentale sentenza (n. 54 del 1974), la Corte spiegò che l'art. 19 non è in contraddizione con il principio della libertà sindacale, garantito dall'art. 39 della Cost. e riaffermato dall'art. 14 dello stesso statuto, perché non ha funzione permissiva della nascita di una rappresentanza sindacale in azienda, ma si limita a definire il campo di applicazione dei particolari diritti previsti dal titolo terzo.

... Afferma la Corte: lo statuto garantisce, "all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 Cost. a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro", mentre con l'art. 19 "si limita a stabilire

che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento di tali funzioni, scelta che non limita la libertà sindacale garantita dall'art. 39 Cost. ed attuata dalla L. n. 300 del 1970, art. 14" (Corte cost. 54/74, cit.)"

In conclusione, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente.

La protratta esistenza di contrasti giurisprudenziali e la novità della questione per la stessa ricorrente – la cui legittimazione sarebbe stata indiscussa fino al gennaio 2009 – unitamente alla mancanza di qualsiasi indagine nel merito della questione fanno ritenere di giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio

p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 dalla Federazione Sindacale ATM-PP Air Traffic Management Professional Project nei confronti della società ENAV s.p.a., disattesa ogni diversa richiesta,

dichiara

il difetto di legittimazione attiva della Federazione ricorrente;

compensa

integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Si comunici.

Bologna – Forlì, 30 giugno 2009

Il Giudice del Lavoro
dott. Marcella Angelini Chesi

IL CANCELLIERE
(Paolo Casadei)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

2 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
(Paolo Casadei)

